

Crediti energia e gas aumentati nel primo trimestre 2023

Il requisito oggettivo di accesso ai crediti energia, l'incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, va valutato sulla base della media del quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al quarto trimestre dell'anno 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il contributo per l'acquisto di gas naturale spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell'anno 2019.

In relazione ai crediti d'imposta per imprese "non energivore" e "non gasivore" resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato, già collaudata sui contributi dei trimestri 2022, anche in relazione al primo trimestre 2023, qualora "l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019".

Confermate anche per il primo trimestre 2023 le consuete modalità di fruizione per i crediti energia e gas, con termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023:

- utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, con disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000;
- cessione per intero del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito il cessionario sarà tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso al credito d'imposta e potrà utilizzare il contributo entro il 31 dicembre 2023 con le stesse modalità previste per il cedente.

Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta energia e gas saranno demandate, come per i crediti dei trimestri 2022, a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Annullamento oneri generali di sistema elettrico

Si conferma, per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

IVA ridotta somministrazioni gas metano

In relazione ai consumi del primo trimestre 2023, si prevede la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) **sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali**, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento.